



# Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: [protocollo@comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@comune.gonnosno.or.it) - Web.: [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it)

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 13/05/2024

**OGGETTO: Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento 2024 - Deliberazione di Giunta Regionale N. 11/34 DEL 30.04.2024.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50, 54 e 7 c.1bis;
- la Legge 21 novembre 2000, n.353, Legge Quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art.29 del D. Lgs 285/1992, nuovo Codice della Strada;
- la Legge 24.11.1981 n.689;
- la Legge 833/1978;
- il TU approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;
- la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";

**Richiamata** la Delibera Regionale n. **11/34 del 30 Aprile 2024** avente ad oggetto: "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024.", finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi, **individuando dal 1 Giugno al 31 ottobre 2024 il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo;**

**Considerato** che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

**Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

**Ritenuto** opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacce, stabilendo come termine ultimo all'interno del centro abitato il **1 Giugno 2024**, per cause di forza maggiore o qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi, per l'esecuzione delle attività preventive gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini previsti su istanza dell'Ente interessato o del soggetto titolare. La proroga non può superare la data del 30 giugno.

**ORDINA**

**Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.2024 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 aggiornamento 2024”, che si intendono qui integralmente richiamate.**

**All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:**

**Entro il 1° giugno:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.**

**Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.**

## INFORMA

**Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.**

### **1) Che gli eventuali lavori di abbruciamento:**

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) **nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre**, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello “Allegato C”;
- b) **nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre**, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) **per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre**, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) **per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre**, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere le richieste almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

### **2) È tassativamente vietato:**

a) **Effettuare** la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;

b) **Procedere** all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

**Fatta** salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del

verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

**SI AVVERTE** che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

**DEMANDA** alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

**L'ufficio Tecnico** Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Al Servizio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri Gonnosnò, al Comando Prov.le VV.FF. Oristano, al Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. Ales, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, al Servizio Veterinario ASL n 5, al Servizio Igiene Pubblica ASL n 5, alla Procura della Repubblica di Oristano

**IL SINDACO**  
**PEIS IGNAZIO**

*Firmato digitalmente*

